

## **D.L. 12 settembre 2014 n. 133**

### **Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.**

*Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212.*

#### *Art. 32 Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto*

1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta. [\(191\)](#) [\(192\)](#) [\(193\)](#)

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'[articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

3. All'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite le seguenti: "l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto,"; [\(190\)](#)

b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono inserite le seguenti: "e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65", dopo la parola: "registri", è inserita la seguente: ", uffici", e alla fine del periodo dopo la parola: "amministrative", sono aggiunte le seguenti: ", anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema."

[\(190\)](#) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164](#).

[\(191\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 237, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'[art. 1, comma 365, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall' [art. 100, comma 10-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, dall' [art. 1, comma 598, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

[\(192\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-11 febbraio 2016, n. 21 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7 – Prima serie speciale), ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale del presente comma come modificato dall'[art. 1, comma 237, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 2) l'illegittimità costituzionale del presente comma, come modificato dall'[art. 1, comma 365, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

[\(193\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 3 ottobre 2014](#).